



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/11/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 1°.06.2023 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 22, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2019. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso di € 1.356,07, oltre interessi legali, quale quota delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, oltre le commissioni di estinzione, per € 208,91.

Chiede, genericamente, anche la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, nonché € 200,00, quale rimborso delle spese per l'assistenza difensiva per la presentazione del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce, in via preliminare, che in sede di estinzione anticipata, conformemente a quanto previsto in



contratto, aveva provveduto a riconoscere gli interessi non maturati, nonché il ristoro delle spese di istruttoria, calcolate secondo il criterio della curva degli interessi *“in un’ottica di maggior favore nei confronti del Cliente, trattandosi di un costo pacificamente up-front e, come tale, non rimborsabile”*. A seguito del reclamo ha provveduto al rimborso dell’ulteriore somma di € 23,15 a titolo di spese d’istruttoria, pari alla differenza matematica tra il risultato del calcolo inerente al ristoro degli oneri relativi alle “spese di istruttoria”, secondo il criterio della curva degli interessi (€ 435,98) e quanto effettivamente abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 412,83). Sostiene che le voci di costo applicate al finanziamento sono chiaramente descritte in contratto e risultano distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata, con l’indicazione del relativo criterio di calcolo. Con riferimento alle commissioni di intermediazione, che sostiene essere comunque non rimborsabili, in quanto di natura *upfront*, afferma che parte ricorrente si è autonomamente rivolta ad una società, che si è occupata delle attività preliminari alla stipula del contratto, così come chiaramente descritto nello stesso. Precisa, inoltre, che la suddetta voce di costo corrisponde a quanto fatturato all’esponente dall’intermediario del credito, pertanto, integralmente maturato dallo stesso. Aggiunge che non ritiene che per i compensi relativi alle attività svolte da terzi si possa ritenere applicabile la sentenza Lexitor. Con riferimento alle spese di istruttoria, non rimborsabili in quanto di natura *upfront*, ribadisce di aver comunque provveduto al loro ristoro secondo il criterio della curva degli interessi, in ottica di maggior favore nei confronti del cliente. Contesta la domanda di liquidazione delle spese per l’assistenza difensiva, atteso che non risultano provate e che non sono state oggetto di richiesta nel reclamo.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2021.

Com’è noto, l’art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l’art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie*



contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”.* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.*

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere*



determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, si rappresenta, in merito alle commissioni dell'intermediario, che dal modulo SECCI si ha riscontro dell'intervento di un Agente in Attività Finanziaria. In relazione alle Spese di istruttoria, le stesse da qualificarsi *up front* e risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio della curva degli interessi, per un importo di € 412,83.

In sede di risposta al reclamo l'intermediario comunica di aver provveduto ad un ulteriore rimborso di € 23,15 pari alla differenza matematica tra il risultato del calcolo inerente al ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria", secondo il criterio della curva degli interessi (€ 435,98) e quanto effettivamente abbuonato in sede di conteggio estintivo, oltre € 0,53 per interessi legali.

Il Collegio, in base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, ritiene che a questo spetti il rimborso della somma risultante dalla la seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale, dalla data del reclamo a quella dell'effettivo soddisfo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Lo stesso Collegio di coordinamento, con dec. n. 11679/2021 ha stabilito che "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Nel caso di specie, la ricorrente non allega che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, né contesta il criterio di calcolo utilizzato.

Il ricorrente avanza domanda generica di retrocessione delle quote insolute in via "eventuale". Sul punto, si rappresenta che manca la prova dell'esistenza di tali quote, dal momento che il ricorrente non ha depositato le buste paga che dovrebbero attestarla.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, ancorché proposta con il reclamo, in considerazione della natura seriale del contenzioso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.048,82, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI